



# FLASH

#32

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
Nella nostra autonomia la vostra libertà

Reg. Trib. Roma n°98 del 21 febbraio 2000  
Direttore Politico e Direttore Responsabile: Stefano Paoloni

## QUOTA 100

## AGGRESSIONI

### L'EDITORIALE DEL SEGRETARIO GENERALE

Quando abbiamo iniziato a fare la conta dei nostri feriti a seguito di aggressioni subite in servizio, mai avremmo pensato di arrivare addirittura ad avere difficoltà nel contarle, stando al passo con quella che già sapevamo essere una vera e propria emergenza. Abbiamo iniziato il 1° giugno, esasperati, dopo il tentativo di una donna bosniaca di accoltellare un Ufficiale di Marina Militare a Ravenna. Abbiamo deciso di mettere in luce ogni aggressione per far comprendere che gli uomini e le donne in divisa sono bersaglio proprio in quanto tali. Nel mese di giugno abbiamo contato 40 episodi di violenza e un totale di 70 colleghi rimasti feriti. Nel mese di luglio appena conclusosi, l'asticella del grafico si è orribilmente alzata: 47 episodi e 91 colleghi feriti. Il totale di questi due mesi di monitoraggio, più i primi giorni di agosto, è di 100 episodi e 180 colleghi finiti in ospedale, senza contare il barbaro assassinio del collega dell'Arma Mario Cerciello Rega. Abbiamo una media di 2/3 colleghi feriti ogni giorno. Presi a pugni, calci, spintoni, morsi o accoltellamenti. Volanti speronate come è successo di recente a Milano; pistole puntate come è accaduto a Roma, pur di sfuggire ai controlli e contravvenire alle regole. Le regole, quelle che siamo chiamati a far rispettare per garantire la civile e pacifica convivenza, nonché la sicurezza dei tanti cittadini per bene che ci stimano e che hanno piena fiducia nel lavoro che quotidianamente e con grande sacrificio, svolgiamo al servizio della collettività tutta. Sulla mia pagina Facebook pubblico quasi ogni giorno un post di aggressione. Spesso ne pubblico più di uno al giorno. Una conta interminabile, che ogni volta mi porta sempre a pensare come questi 100 episodi contati sino ad oggi, possano trasformarsi in una immane tragedia come quella del Vice Brigadiere Cerciello Rega. A volte è solo questione di attimi se non di centimetri. Lo potrete leggere nei passati SAP Flash: abbiamo fatto presente questa emergenza anche durante le audizioni alla Camera e al Senato relativamente al Decreto Sicurezza Bis. Abbiamo chiesto maggiori tutele che rendano efficace e sicuro il nostro servizio e queste trovano realizzazione solo in un inasprimento delle pene per chi usa violenza contro gli uomini e le donne in divisa, nonché attraverso dotazioni idonee.

Occorre che le Forze dell'ordine siano adeguatamente tutelate perché possano svolgere il loro servizio in favore della collettività nel modo più efficace ed efficiente possibile senza rischiare la loro incolumità fisica o lunghi processi, anche mediatici, per dover giustificare il loro agire nell'adempimento del dovere. Per anni gli attacchi più veementi li abbiamo subiti da quelli che noi definiamo gli appartenenti al partito dell'anti-polizia, sono proprio loro, con il loro fare che hanno legittimato e legittimano le continue aggressioni che giornalmente subiamo. Ora l'attenzione nei confronti delle forze dell'ordine è certamente diversa ed il Decreto Sicurezza bis ne è la testimonianza. Certamente, rappresenta un primo importante passo verso adeguate tutele professionali e il riconoscimento di una piena dignità per chi ogni giorno si sacrifica sulle strade del nostro Paese. Occorre fare in modo che possiamo uscire in strada a difendere i cittadini, a farli sentire sicuri, assicurando i criminali alla giustizia e, allo stesso tempo, fare in modo che a fine turno, ognuno di noi possa tornare a casa e riabbracciare sano e salvo i propri cari.

Stefano Paoloni

## DATI CHOC

### GIUGNO 2019

**40 EPISODI DI VIOLENZA E 70 AGENTI FERITI**

### LUGLIO 2019

**47 EPISODI DI VIOLENZA E 91 AGENTI FERITI**

### AGOSTO 2019

**13 EPISODI DI VIOLENZA E 19 AGENTI FERITI**

**100 AGGRESSIONI**  
**180 FERITI**



## MUORE POLIZIOTTO E SCRIVE SU FACEBOOK "UNO IN MENO". GIUDICE LO RIMETTE IN CARCERE

## CIRCOLARE AVVIO DELLE PROCEDURE DI SCRUTINIO RUOLO DIRIGENTI

I carabinieri della Stazione Treviglio Bergamo hanno arrestato un uomo italiano di 43 anni su ordinanza emessa dall'Ufficio di Sorveglianza di Brescia. La misura è stata disposta perché il 43enne, pregiudicato in prova ai servizi sociali, è andato a lavorare senza essere autorizzato dal magistrato di sorveglianza ma, soprattutto, per aver pubblicato sui social un commento offensivo nei confronti di un poliziotto morto in un incidente stradale. L'arrestato aveva postato un commento irrispettoso "Uno di meno". Tanto è bastato al Magistrato di sorveglianza di Brescia per disporre la custodia cautelare in carcere.

Il Sap ha sempre denunciato commenti irrispettosi della memoria dei colleghi. Misure come queste infondono fiducia nella Magistratura.



La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che sono state avviate le procedure per la promozione per merito comparativo relativamente ad alcune qualifiche dirigenziali, la cui decorrenza sarà fissata al 1° luglio 2019. I tempi e le modalità della fase istruttoria sono riportati nel documento pubblicato sul nostro Sito Nazionale. I posti e le relative qualifiche riguardano:

- 16 posti per la qualifica di dirigente superiore;
- 1 posto per la qualifica di dirigente superiore tecnico ingegnere;
- 1 posto per la qualifica di dirigente superiore tecnico biologo;
- 30 posti per la qualifica di primo dirigente;
- 2 posti per la qualifica di primo dirigente tecnico ingegnere;
- 1 posto per la qualifica di primo dirigente tecnico biologo;
- 3 posti per la qualifica di primo dirigente tecnico.

## R.P.C.- U.O.P.I. MONTE ORE STRAORDINARI. LA NOSTRA REPLICA ALLA RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO

## SERVIZI SICUREZZA E SOCCORSO IN MONTAGNA STAGIONE INVERNALE 2019/2020. LE NOSTRE OSSERVAZIONI

Con riferimento a quanto segnalato con nota del 16 maggio scorso, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che recentemente sono stati adeguati i monte ore di lavoro straordinario relativi ai Reparti Prevenzione Crimine, in ragione del transito alle loro dipendenze delle Unità Operative di Primo Intervento.

Ebbene si ritiene che tale risposta sia non rispettosa delle prerogative sindacali e soprattutto offensiva nei confronti dei colleghi in servizio presso i R.P.C. Questa O.S. è a conoscenza del fatto che è stato aumentato il monte ore ma ne ha rilevato l'inadeguatezza. Infatti una lettura attenta della nota avrebbe consentito di rilevare come questa O.S. ritenesse che "i "ritocchi" del monte ore recentemente comunicati dal Dipartimento, giustificati dall'aumento del personale derivante dall'incardinamento delle U.O.P.I. presso alcuni R.P.C., sono infatti insufficienti". Sul nostro sito nazionale sono disponibili nota, risposta e replica.



Con riferimento alla bozza di circolare della Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, relativamente ai servizi di sicurezza e soccorso in montagna, abbiamo inviato una nota al Ministero nella quale formuliamo diverse osservazioni che vertono su: criteri per l'individuazione degli operatori da impiegare nel servizio in oggetto; aliquota massima di operatori impiegabili per ciascun ufficio e reparto; sostituzioni di personale per defezioni a stagione in corso; istituzione di una "giornata cuscinetto" alla chiusura dell'aggregazione per disbrigo pratiche, archivio atti e chiusura contabilità e criticità relative e località come "Cortina d'Ampezzo - San Vito di Cadore", "Falzarego Lazaguoi" nonché "Canazei". La nota è stata pubblicata sul nostro sito Nazionale nella news dedicata, ad ogni modo, specifici approfondimenti saranno effettuati nell'apposito incontro.





In questo inserto del Sap Flash a cura dell'Ufficio Studi della nostra Segreteria Generale, sono spiegate in modo dettagliato le norme che riguardano gli operatori di Polizia, molte delle quali consentiranno a chi opera nell'ambito della Sicurezza, di svolgere in maniera più efficace il servizio reso alla collettività. **Motivo di soddisfazione, per noi del Sap, l'emendamento a firma dell'on. Gianni Tonelli, che prevede l'eliminazione della "lieve tenuità del fatto" dalle cause di esclusione della pena per coloro che commettono reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.** Per noi è anche importante la modifica, relativa al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, che stabilisce un minimo edittale per la pena di almeno sei mesi di carcere. Ciò significa che chi commetterà questo reato ne dovrà rispondere sempre. Non di secondo ordine anche le norme che consentono maggiore efficacia alle Forze dell'Ordine in occasione di manifestazioni pubbliche e sportive, contrasto all'immigrazione clandestina e alle associazioni mafiose.



Capo I contiene disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica.

### ART.1

Il Ministro dell'interno può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in caso di violazione delle leggi vigenti in materia di immigrazione, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982.

### ART.2

Introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane. È prevista sempre la sanzione accessoria della confisca dell'imbarcazione.

### ART.3

Rende possibile svolgere **intercettazioni** per acquisire notizie utili alla prevenzione del reato di favoreggiamento **dell'immigrazione** clandestina

### ART.3 - bis

Prevede **l'arresto obbligatorio anche nei confronti di chiunque sia colto in flagranza di un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra**

# SPECIALE DECRETO SICUREZZA BIS



## ART.4

Vengono destinate risorse per le **operazioni di polizia sotto copertura**, effettuate da operatori di Stati esteri anche con riferimento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

## ART.5

Prevede che per i **soggiorni non superiori alle ventiquattro ore** la **comunicazione** alla questura territorialmente competente relativa alle generalità delle persone alloggiare debba avvenire entro **sei ore**, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo

## ART.6

Interviene sulla legge n. 152 del 1975 ("legge Reale"), con particolare riguardo al regolare svolgimento delle **manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico**. In particolare **viene inasprita la pena se l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona avviene in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico**, determinata nell'arresto da 2 a 3 anni e nell'ammenda da 2 mila a 6 mila euro. È poi punito con la reclusione da 1 a 4 anni chi, nel corso della manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, **lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere**. Quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è invece della reclusione da 6 mesi a 2 anni.

## ART.7

Vengono apportate modifiche al codice penale al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico.

È introdotta una **circostanza aggravante che opera laddove la condotta incriminata sia posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico** ed applicabile ai **reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale** (art. 336 c.p.) **di resistenza a un pubblico ufficiale** (art. 337 c.p.), **di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario e ai suoi singoli componenti** (art. 338 c.p.), **di interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità** (art. 340 c.p.), **di devastazione e saccheggio** (art. 419 c.p.).

**Viene modificato l'art. 635 c.p., prevedendo l'autonoma ipotesi di danneggiamento compiuto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Pertanto è possibile l'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p. .**

Per il reato di **oltraggio a pubblico ufficiale** (art. 341 bis c.p.) viene introdotta una pena minima edittale **di 6 mesi, così come per il reato di oltraggio a magistrato in udienza** (art. 343 c.p.).



## ART.8

Introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, finalizzate a neutralizzare i riflessi negativi sull'ordine pubblico della ritardata esecuzione, consistenti nell'assunzione a tempo determinato annuale di un massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente.

## ART.8 - bis

Reca disposizioni per **agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi di forze di polizia.**

## ART.8 - ter

Prevede l'aumento dell'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

## ART.8 quater

Dispone in merito alla dotazione organica del Ministero dell'Interno, prevedendo un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale (con soppressione di posti dirigenziali non generali) per l'area delle funzioni centrali.

Prevede la ricollocazione del personale assegnato alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in caso di cessazione dell'attività delle stesse, presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno.

## ART.9

Viene ripristinata la vigenza della normativa sul trattamento dei dati effettuato dal CED del Dipartimento di P.S. e da uffici di polizia.

Inoltre vengono prorogati i termini a partire dai quali acquista efficacia la riforma della disciplina in tema di intercettazioni di cui al d.lgs. n. 216/2017.

## ART.10

Prevede, dal 20 giugno 2019 fino al 14 luglio 2019, l'impiego di 500 unità di personale militare per l'Universiade Napoli 2019.

## ART.10 - bis

**Reca un'autorizzazione di spesa per garantire la fruizione dei pasti al personale di polizia, qualora impiegato fuori sede in occasione di servizi di ordine pubblico quando non sono previste mense di servizio o esercizi convenzionati. A tale scopo sono stati stanziati 1.300.000 euro per il 2019, 4.000.000 di euro per il 2020 e 5.000.000 di euro dal 2021.**

**ART.10 - ter**

Istituisce **l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato con funzioni di coordinamento delle attività di formazione e addestramento del personale della Polizia.**

**ART.11**

Introduce nuove fattispecie di ingresso in Italia - per missione, per gara sportiva e ricerca scientifica - tra quelle per le quali il permesso di soggiorno non è necessario, in caso di soggiorni non superiori a tre mesi, salvo comunque l'obbligo di acquisire il visto d'ingresso.

**ART.12**

È istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri un fondo per le politiche di rimpatrio, volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra UE. Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a 50 milioni di euro.

**ART.12 - bis**

Reca alcune misure in favore del personale dell'Amministrazione dell'interno. **In particolare vengono stanziati risorse per il miglioramento ed il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato.** Inoltre viene fissato a **7 euro** anche l'importo dei **buoni pasto per il personale dirigente.**

**ART.12 - ter**

Autorizza inoltre la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per alimentare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'Interno.

**Il Capo III detta disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive.**

**ART.13**

Introduce misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive.

**È aggiunto il reato di rissa** tra quelli che, in caso di denuncia o di condanna anche non definitiva, possono comportare l'applicazione del Divieto di accedere alle manifestazioni sportive (**Daspo**). Si specifica che **i fatti che determinano il Questore o l'Autorità giudiziaria a emettere il provvedimento possono essere stati commessi anche non in occasione o a causa di manifestazioni sportive.**



Inoltre precisa che il Daspo per fatti commessi all'estero può essere disposto anche a seguito di accertamenti svolti dalle forze di polizia italiane che cooperano con l'Autorità straniera competente.

**È aumentata la durata massima della misura di prevenzione applicabile ai recidivi e a coloro che abbiano violato un precedente Daspo.**

Si subordina il provvedimento di riabilitazione a condotte di ravvedimento operoso.

Si ampliano i poteri del Questore quando il Daspo colpisce soggetti definitivamente condannati per delitti non colposi, aggiungendo anche l'imposizione di divieti normalmente impartiti ai destinatari dell'avviso orale (come il divieto di possedere radiotrasmittenti, radar o visori notturni). Infine sono previsti divieti per le società sportive che non potranno corrispondere agevolazioni o contrattare con soggetti destinatari di Daspo o altre misure di prevenzione.

## ART.14

Consente il **fermo di indiziato di delitto anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.**

Per procedere al fermo sarà comunque richiesto che il reato per il quale si procede sia contemplato tra quelli per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza.

## ART.15

Rende **permanente la disciplina dell'arresto in flagranza differita per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, la cui efficacia sarebbe altrimenti cessata il 20 giugno 2020.**

## ART.16

È volto a **inasprire, in via generale, le pene per i delitti commessi in occasione di manifestazioni sportive.**

Introduce una **nuova circostanza aggravante comune** consistente **nell'aver commesso il fatto reato in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti nei luoghi ove si svolgono le suddette manifestazioni.**

Inoltre si prevede che la **causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto** (art. 131 bis c.p.) **non è applicabile quando si procede per delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive puniti con una pena superiore nel massimo a 2 anni e 6 mesi ovvero per i reati di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale** (art. 336 c.p.), **resistenza ad un pubblico ufficiale** (art. 337 c.p.) e **oltraggio a pubblico ufficiale** (art. 341 bis c.p.) quando commessi nei confronti di un **pubblico ufficiale** nell'esercizio delle proprie funzioni.

## ART.16 - bis

Prevede la possibilità per il sindaco di ordinare l'allontanamento dalle stazioni ferroviarie e marittime, dagli aeroporti e dalle banchine degli autobus anche di coloro che in tali luoghi commettano atti di bagarinaggio.



## ART.17

Amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del bagarinaggio.

## ART.17 - bis

Riduce da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusivamente per la procedura concorsuale con decorrenza 1° gennaio 2019.

## ART.18

Contiene, infine, disposizioni sull'entrata in vigore del decreto-legge.



**INASPIMENTO DELLE PENE PER  
IL REATO DI OLTRAGGIO  
A PUBBLICO UFFICIALE**



**ELIMINAZIONE DELLA LIEVE  
TENUITA' DEL FATTO DALLE  
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PENA,  
PER CHI COMMITTE REATI DI  
RESTISTENZA, VIOLENZA E  
OLTRAGGIO A P.U.**



**NORME PIU' SEVERE PER CHI  
USA VIOLENZA NELLE MANIFESTA-  
ZIONI SPORTIVE E NELLE MANIFE-  
STAZIONI PUBBLICHE**